


COMUNE DI  
**MONFALCONE**

PROVINCIA DI  
**GORIZIA**

**PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE  
DI INIZIATIVA PRIVATA  
DELL'AMBITO C2b DI VIA DEL BEN**


**A MONFALCONE**

 **COMUNE DI MONFALCONE**  
Protocollo N. **0019101 / A**  
Data reg.: **18/06/2010**  
Class: **10-09 /**

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
VAS**


Ai sensi dell'art. 12 D.Lgs n. 153/2006 e s.m.i.

PROGETTISTA




Monfalcone, li 22 marzo 2010

c.f. bragagna  
**ARCHITETTO**  
via c.a.colombo,6  
monfalcone  
34074  
(GO) tel 0481 798106  
fax 0481 414873  
info@studiobragagna.it  
C.F./P.IVA 01105000317



COMMITTENTE

**S.E.I.** - Società Edile Isontina S.p.A.  
Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.  
Sede: 34074 MONFALCONE (GO)  
Via Matteotti n. 22  
Reg. Impr. GO - C.F. n. 0005121031  
C.C.I.A.A. di Gorizia n. R.E.A. 3101  
Tel. 0481.410616 - Fax 0481.44216



## PREMESSA

La presente relazione costituisce l'elaborato finalizzato alla verifica di Assoggettabilità a V.A.S. del Piano Attuativo dell'Ambito C2b di via del Ben in comune di Monfalcone che attiene alla realizzazione del prolungamento della citata via del Ben, dotato di un ampio parcheggio pubblico e destinato a servire un insediamento residenziale articolato in due lotti edilizi.

Per valutare se l'intervento di cui trattasi possa prevedere impatti di qualche rilievo sull'ambiente circostante si fa riferimento all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, rilevando che l'intervento si colloca al comma 3, essendo in presenza, come previsto al punto 4 dell'art. 7 – ambito di applicazione, di ***“piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale”*** che non hanno effetti significativi sull'ambiente, ove per altro, si interviene con piani attuativi minori e di completamento di un intorno già stabilizzato.

A tale proposito si rende necessario procedere alla ***verifica di assoggettabilità***, ai sensi dell'art. 12 e successivi dello stesso Decreto Legislativo n. 152/2006 tenendo presenti i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 42/ 2001 /cCE
- D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.
- L.R. n. 16/2008
- L.R. n. 19/2009

## **CONTENUTI ED EFFETTI DELL'ATTO**

Si premette:

Lo sviluppo edilizio dell'area in oggetto prende le mosse dalla richiesta di variante alla destinazione urbanistica avanzata dalla proprietaria società S.E.I. – Società Edile Isontina nelle more dello studio della Variante n. 28 al P.R.G.C.

Tale area, di proprietà storica della sopra menzionata S.E.I., costituiva, quando, svariati decenni or sono, la posizione risultava periferica, il magazzino a cielo aperto della società.

Il progressivo procedere della urbanizzazione delle aree nella zona di cerniera tra i comuni di Monfalcone e Staranzano, che ospita questo immobile, ne ha trasformato la localizzazione da esterna alla cintura edificata ad area di completamento di interventi già realizzati e consolidati.

Questa ed altre considerazioni hanno indotto l'amministrazione comunale ad accogliere la richiesta di variante trasformando la destinazione urbanistica in zona C di trasformazione mediante piano attuativo con l'entrata in vigore della citata Variante n. 28/2007.

Le altre considerazioni a corollario della trasformazione urbanistica sono fondamentalmente quelle poste ad affrontare e risolvere le questioni che in zona si ponevano a riguardo della via del Ben, arteria di rango secondario, ma destinata a servire un discreto intorno abitativo, rimasta incompleta nel suo sviluppo ancora dagli anni che avevano visto la realizzazione di un congruo intervento di edilizia economica e popolare.

Essa arteria si pone come incompleta nella definizione della sua gerarchia infrastrutturale e nel suo sviluppo, necessita della individuazione di un suo completamento organico in materia di sicurezza stradale.

Ecco che, in questo senso, la Variante n. 28 individuava la necessità affrontare e risolvere, nel contesto dello sviluppo di un piano attuativo, la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale di media intensità ed il tema della conclusione organica della arteria stradale, nonché il soddisfacimento del fabbisogno in zona di parcheggi pubblici di relazione.

Ancora, pur in presenza di una carenza strutturale, nella via del Ben, di opere destinate al transito pedonale, se ne prevede una completa realizzazione all'interno dell'ambito di nuovo insediamento, come pure un comodo collegamento con le preesistenti infrastrutture pedonali esistenti sulla via Petrarca e tali da consentire un comodo sfondamento verso la via Trieste e, quindi, in direzione del comune di Staranzano.

L'individuazione di un area destinata ad accogliere i cassonetti RSU per un intorno discreto e la realizzazione di spazi destinati a verde di cuscinetto ( nelle forme di verde privato e verde pubblico) tra gli interventi residenziali esistenti e quelli di futura realizzazione, nonché un ridisegno complessivo delle nuove aree di interesse pubblico che sia attento alle problematiche di una composizione architettonica qualitativa, completano il quadro delle opere previste dal Piano Attuativo.

Gli interventi sopra descritti si inseriscono nella struttura insediativa già esistente in modo assolutamente non rilevante; in particolare per la loro collocazione non assumono caratteristiche emergenti rispetto alle strutture esistenti per quanto riguarda le vedute panoramiche del nuovo impianto, e, nei dettagli ravvicinati, le strutture si inseriscono in modo ottimale e non determinano impatti particolari.

Le schermature vegetazionali, arboree ed arbustive, previste nel presente piano attuativo, rispondono ai criteri dell'inserimento paesaggistico.

## CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

L'allegato I del Decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce i criteri per la verifica di assoggettabilità ed è sulla base di questi parametri che si analizza il presente atto, in primo luogo per le sue specifiche caratteristiche:

- circa le caratteristiche del piano attuativo si rileva che questo, per la sua ubicazione, natura e dimensioni, *non stabilisce un quadro di riferimento con altri progetti od altre attività e non influenza altri piani e programmi gerarchicamente ordinati* in quanto non previsto dalla normativa urbanistica vigente;
- circa la relazione del piano attuativo con problematiche ambientali di vario genere e/o livello *non si individua, per la sua natura e dimensione, rilevanza tale da interagire con piani locali o con programmi comunitari che attendono alla promozione dello sviluppo sostenibile e, allo stesso tempo, non ha nessuna rilevanza rispetto a piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti od alla protezione delle acque.*

Secondariamente, passando alla *valutazione dei diversi impatti di carattere ambientale*, si rileva quanto segue:

- trattandosi di elementi aggiuntivi ad un impianto edilizio già esistente *non è, comunque, rilevabile un carattere cumulativo degli impatti* in quanto le nuove strutture si inseriscono a quote di ingombro inferiori rispetto al complesso edilizio già realizzato;
- la modesta natura dei nuovi interventi proposti dal presente piano attuativo, inseriti nel complesso esistente, *non determina impatti di natura transfrontaliera;*
- essendo ogni nuova struttura valutata successivamente con altrettanti progetti esecutivi, in quella sede saranno debitamente affrontati le norme di sicurezza, strutturali e logistiche in grado di *escludere rischi per la salute umana o per l'ambiente anche in caso di eventuali incidenti;*
- per la sua ubicazione alla testa di una viabilità esistente, e per la sua dimensione complessiva (circa 0,35 ettari) *non si rilevano impatti dimensionali e di estensione nello spazio* anche perché l'intero insediamento risulta adeguato e dimensionato ad accogliere un numero ristretto di nuovi abitanti e si adagia sul terreno pianeggiante senza produrre modifiche del suo andamento;
- per gli stessi motivi già trattati e grazie agli ulteriori interventi vegetazionali che saranno messi in atto, *appare rispettata la natura e la vulnerabilità dell'area nelle sue*

*caratteristiche naturali che sono rappresentate da un territorio rurale scarsamente utilizzato dal punto di vista agricolo- produttivo, per la sua conformazione orografica e, comunque, il territorio interessato, risulta escluso da qualsiasi vincolo di protezione a livello nazionale e/o comunitario.*

In ragione di quanto fin qui esposto, i modesti interventi previsti dal presente piano attuativo, che integrano e completano l'insediamento residenziale esistente, non rendono utile né necessario il coinvolgimento di Enti esterni in questa fase.


## CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate, si constata che il piano attuativo per la realizzazione di un intervento di completamento della frangia di edilizia residenziale in via del Ben non rientra nelle fattispecie previste all'art. 6, commi 1-2 del D.Lgs n. 152/2006.

L'atto, che è stato pertanto ricondotto alla applicazione procedurale di cui al comma 3 del citato art. 6 del D. Lgs. N. 152/2006, e sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 152 /2006, con il presente documento si provvede a determinarne la *esclusione del Piano Attuativo di via del Ben in Monfalcone dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)* in applicazione dell'art. 4 comma 3 della L.R. n. 16/2008.

Monfalcone, li 22 marzo 2010

Il Progettista






estratto p.r.g.c. (1:5000)





Legenda

- PERIMETRO AMBITO C2b 
- CONFINI DI PROPRIETA' 
- PROPRIETA' ESTERNA ALL'AMBITO 
- LOTTE EDIFICABILI E LORO NUMERAZIONE 
- PARCHEGGI PUBBLICI / SPAZI DI MANOVRA 
- MARCIAPIEDE PUBBLICO 
- VERDE PRIVATO 
- EDIFICI ESISTENTI 
- CAPOSALDO DI RIFERIMENTO (QUOTA) 

